



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona*

VISTO il decreto rilasciato dalla **Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, prot. n. 113/TPL del 9 marzo 2021**, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche, allo svolgimento della competizione sportiva ciclistica su strada (cat. Professionisti con 175 partecipanti) denominata **"56° TIRRENO – ADRIATICO 5^a Tappa Castellalto - Castelfidardo"** per il giorno domenica **14 marzo 2021**;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade provinciali ricadenti nei territori dei Comuni di Castelfidardo e Loreto;

ACQUISITI i pareri favorevoli della Sezione Polizia Stradale di Ancona, dell'ANAS - Compartimento della Viabilità per le Marche e dei Comuni di Castelfidardo e Loreto;

VISTO il verbale della riunione di coordinamento tenutasi il 9 marzo 2021;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7/bis l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15.01.2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6, comma 1 e 7, comma 3, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia per il giorno domenica 14 marzo 2021 dalle ore 11,30, alle ore 17,30 e comunque fino al termine della manifestazione ciclistica indicata in premessa, sulle strade ricadenti in questa **Provincia e indicate nell'allegata istanza che costituisce parte integrante del presente provvedimento.**

Comune di Castelfidardo S.S. n. 16 – Bivio per Castelfidardo (S.P. n. 3 bivio per Monumento delle Battaglie fino a via della Battaglia)

Comune di Castelfidardo (Crocetta - S.P. n. 10 – San Rocchetto - Via Mahatma Gandhi fino a rotatoria – Via Maria Montessori)

Comune di Castelfidardo (S.P. n. 5 Via Ernesto Che Guevara fino a via Donato Bramante);

Comune di Castelfidardo: (S.P. n. 10 via M. Brandoni fino a via Gaetano Donizetti);

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa, a partire da 15 minuti antecedenti il passaggio del veicolo recante il cartello mobile **"inizio gara"** fino al passaggio di quello con il cartello mobile **"fine gara"** (**salvo eventuali imprevisti che possono rallentare la carovana ciclistica**).



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ancona

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada e di non immettersi nel percorso di gara .

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Si evidenzia inoltre che **la Società organizzatrice dovrà:**

- gestire l'evento in modo da assicurare, sull'intero percorso interessato dalla gara e per la durata temporale necessaria, l'applicazione di tutte le normative emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- attenersi scrupolosamente ai protocolli emanati dalla Federazione Ciclistica Italiana, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- assicurare che la gara sia realizzata senza la presenza di pubblico sia nei luoghi di partenza e arrivo della gara, sia lungo l'intero percorso;
- adottare tutte le misure volte ad evitare e garantire che non si verifichino assembramenti di persone, espressamente vietati dall' Art. 1 comma 8 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- vigilare che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto normative anzidette;
- voler far osservare, nel corso della manifestazione, qualora ne ricorrano le condizioni, le altre misure igienico sanitarie applicabili.

DISPONE

altresì che:

gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto dei limiti temporali imposti nell'ordinanza delle prescrizioni, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona*

- la carovana interessata dovrà essere scortata dagli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dal personale opportunamente abilitato ed attrezzato secondo le modalità previste dal disciplinare approvato con provvedimento del 27.11.2002 n. 29 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti modificato ed integrato dal Decreto 19.12.2007 (G.U. n. 56 del 6.3.2008);
- **sul percorso l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio con la ulteriore presenza di addetti alla segnalazione aggiuntiva in corrispondenza delle intersezioni stradali o dei punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile della scorta.**

Tale servizio unitamente ad una specifica segnaletica deve consentire a tutti gli utenti della strada di essere edotti della sospensione temporanea della circolazione con l'obbligo di arrestarsi al passaggio del veicolo di scorta che interessa il tratto di strada compreso tra il cartello mobile che indica "l'inizio gara ciclistica" e quello che indica "la fine gara ciclistica"; gli addetti alle segnalazioni aggiuntive (personale qualificato a terra) dovranno garantire la loro presenza con almeno 30 minuti di anticipo rispetto all'orario fissato al transito del veicolo "inizio gara", e per i 15 minuti successivi al transito del veicolo "fine gara".

- gli Organi di polizia, preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate, cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
- I Signori Comandanti dei Vigili Urbani dei Comuni interessati dalla manifestazione e gli organizzatori assicurano la copertura, con proprio personale o con volontari appositamente formati, delle intersezioni ed accessi sul percorso e sono comunque incaricati di adottare idonee misure affinché lo svolgimento della manifestazione avvenga nella più assoluta sicurezza per il traffico stradale e non possa dare luogo, comunque, a danni o pericoli di sorta a persone o cose, curandone anche la pubblicità nelle forme ritenute più opportune.

Ancona, 11 marzo 2021

IL VICEPREFETTO VICARIO
(Di Nuzzo)